



*E l'Europa ha messo in discussione il
giudicato: commento alla sentenza
delle Sezioni Unite del 6.4.2023 n.9479.*

AVV. BIAGIO RICCIO
AVV. CLARA LETIZIA RICCIO

E l'Europa ha messo in discussione il giudicato: commento alla sentenza delle Sezioni Unite del 6 aprile 2023, n.9479¹

Versione riveduta e corretta

Abstract:

Questo lavoro si occupa del tema del giudicato e della sua capacità di estendersi a ciò che è stato dedotto e a ciò che era deducibile, anche in relazione a questioni pregiudiziali, rapporti fondamentali nulli. Si esamina, considerando la divergenza tra giurisprudenza e dottrina, il legame tra contratti con clausole vessatorie e provvedimenti giurisdizionali, decreti ingiuntivi divenuti definitivi senza opposizione del debitore. Si analizza quindi la resistenza della giurisprudenza italiana a non dare alcuna protezione all'ingiunto, obbligato a pagare comunque anche se il decreto monitorio si basa su contratti con clausole vessatorie da una parte, e dall'altra le decisioni della Grande Corte dell'Unione Europea che ha imposto in modo inderogabile la necessità di mettere in discussione il giudicato dello Stato membro, non applicandolo nella fase esecutiva. Può il Giudice dell'esecuzione ignorarlo e offrire al debitore esecutato quella tutela negata in fase cognitiva. Si deve fare riferimento alla sentenza della CGUE del 17.05.2022, ma anche alla importante sentenza delle sezioni unite del 6.04.2023 n. 9479. Per quest'ultima si riflette sull'interazione tra le decisioni eurounitarie e il principio dell'autonomia processuale dello Stato membro. Esponendo le varie tesi la Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite arriva alla conclusione che il Giudice dell'Esecuzione non può modificare il titolo, come voleva la CGUE, ma riattiva il rimedio dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc, per assicurare al debitore quella difesa non ottenuta nella formazione del titolo.

I capisaldi della sentenza a sezioni unite.

Il 6 aprile 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seguendo quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza SPVProject e Banco di Desio e della Brianza del 17 maggio 2022, hanno completamente cambiato la regola fondamentale della sicurezza e inviolabilità della res iudicata riguardo alla protezione del

¹ Pubblicato in "Le Monografie de "Le Controversie Bancarie" del Centro Anomalie Bancarie n. 37.

consumatore. In particolare, la Corte suprema ha fissato il criterio secondo il quale il giudice di un procedimento monitorio deve esaminare attentamente il contenuto di un contratto stipulato tra professionista e consumatore, per individuare il carattere oppressivo di alcune clausole: se il giudice non adempie a tale obbligo e non fornisce una motivazione a tal proposito, non si forma alcun giudicato sulla non nullità delle clausole contrattuali: quindi, l'abusività di queste ultime potrà essere sollevata anche dal giudice dell'esecuzione. Nello specifico, infatti, si legge che «il giudice del monitorio deve effettuare, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della lite; a tal fine, procede in base agli elementi di fatto e di diritto che ha a disposizione, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione: potrà, quindi, richiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore; se l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria che superi la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà respingere l'istanza d'ingiunzione. All'esito del controllo, se constata l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al respingimento o all'accoglimento parziale del ricorso; se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole che incidono sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata verifica; il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile²».

Al contrario, «il giudice dell'esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; se tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito».

Inoltre, secondo la Corte suprema «se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., per far valere l'abusività delle clausole del contratto

² In tal senso, Cass. civ. SS. UU., 6 aprile 2023, n. 9479.

fonte del credito ingiunto, il giudice competente la trasformerà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimanderà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso constatando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore»

Infine «il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale; procederà, quindi, secondo le forme di rito³».

Ben si comprende l'effetto straordinario che tale provvedimento degli ermellini è destinato a imprimere nell'ambito del processo civile, così come attualmente tratteggiato nel nostro ordinamento giuridico. Né può tralasciarsi il rilievo in ordine al quale è indubitabile che la scelta delle Sezioni unite di privilegiare il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sia apparsa come la miglior possibile: ciò, dal momento che quest'ultima «permette al giudice di svolgere nel pieno rispetto del principio del contraddittorio una cognizione piena sull'eventuale abusività della clausola non effettuata in precedenza, con la possibile revoca del decreto ingiuntivo⁴». Dunque, tale soluzione «si fa preferire rispetto a quella dell'attribuzione al G.E del compito di accertare l'abusività delle clausole contrattuali, sia perché i poteri cognitivi attribuiti al G.E sono pur sempre funzionali allo svolgimento della procedura esecutiva, sia perché il rilievo officioso del giudice dell'esecuzione avrebbe un valore soltanto endoprocedimentale, per cui l'ordinanza declaratoria della chiusura della procedura in caso di accertata abusività della clausola non potrebbe essere idonea alla formazione di un giudicato, con il rischio per il consumatore di essere esposto al rischio di nuove procedure esecutive⁵».

I precedenti della dottrina italiana in ordine al giudicato che copre il dedotto e deducibile, anche al cospetto di evidenti nullità del rapporto fondamentale sotteso.

Il cambiamento radicale della decisione della Corte di legittimità in commento, ad onore del vero, era già stato invocato dalla dottrina seguace del principio in ordine al quale «il decreto ingiuntivo non opposto deve considerarsi privo di contenuto decisorio e, quindi,

³ Ibidem.

⁴ In tal senso, R. Metafora, Dalle Sezioni Unite un “vademecum” sugli strumenti a tutela del consumatore in caso di vessatorietà delle clausole, in *Ilprocessocivile.it*, fasc., 18 aprile 2023.

⁵ Ibidem.

ex se non idoneo al giudicato⁶», soprattutto nella fattispecie in cui quest'ultimo sia stato emanato sulla base di un contratto che annoveri clausole che ledono la parte contrattuale già ontologicamente debole: il consumatore.

Ma andiamo con ordine.

Bisogna partire dalla modifica dell'art. 111 Cost., avvenuta ad opera della legge costituzionale n. 2 del 1999: il primo comma di tale norma recita, infatti, che «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge», avendo aggiunto la novella costituzionale la dicitura «regolato dalla legge». Secondo un autorevole commentatore, tale cambiamento ha avuto un impatto rilevante riguardo al processo sommario, mettendo in discussione la sua struttura; in particolare, è stato evidenziato che *il valore della cognizione piena si ricava sull'ordito dell'osservanza del principio del contraddittorio*, essendo la realizzazione di quest'ultimo rimessa non più «alla determinazione discrezionale del giudice», bensì predeterminato «dalla legge attraverso la previsione di forme e termini e la corrispondente attribuzione di poteri doveri e facoltà processuali alle parti e al giudice. È il legislatore, cioè, e non il giudice che individua forme e termini del dovuto processo legale o, il che è lo stesso, le modalità di partecipazione delle parti al procedimento di formazione del provvedimento finale ovvero del convincimento del giudice. Perché si abbia cognizione piena è necessario, pertanto, che si abbia predeterminazione legale delle forme e dei termini, nonché dei corrispondenti poteri, doveri e facoltà processuali delle parti e del giudice⁷». Ne deriva che, se nel rito a cognizione piena vige come regola granitica la predeterminazione da parte del legislatore delle forme e dei termini tramite i quali esercitare il diritto di azione, il diritto di difesa e il potere giurisdizionale, nei procedimenti sommari, al contrario, domina la discrezionalità del giudice⁸.

Il difforme fenomeno del giudicato dei provvedimenti sommari. Il contrasto tra la giurisprudenza e la dottrina.

Quid iuris per quanto concerne l'attitudine al giudicato – formale e sostanziale – di provvedimenti partoriti a seguito di procedimenti a cognizione sommaria e, in particolar modo, del decreto ingiuntivo non opposto?

V'è un'autorevole scuola di pensiero dottrinale (Proto Pisani) secondo la quale tali decisioni non acquistano autorità di cosa giudicata. In altri termini, tale teoria ritiene che *soltanto* le sentenze conclusive dei processi a cognizione piena ed esauriente possano

⁶ Cfr. G. Vignera, Sulla non idoneità al giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto, in Riv. Trim. di Diritto e Procedura Civile, fasc. 3, 1 settembre 2018, 1099 ss.

⁷ In tal senso, A. Proto Pisani, Giusto processo e valore della cognizione piena, in Riv. Dir. Civ., 2002, 2, 10265.

⁸ Ibidem.

avere efficacia di accertamento e siano idonee a passare in giudicato; viceversa, i provvedimenti giurisdizionali *diversi* dalle suddette sentenze – quali, appunto, i provvedimenti sommari autonomi – poiché non preceduti dalla cognizione ordinaria e dalle sue garanzie, non hanno la stessa forza prorompente di una sentenza alle spalle della quale c'è un giudizio pieno.

Tuttavia, la giurisprudenza rispetto ai provvedimenti sommari- decreto ingiuntivo non opposto-ammette la figura della *preclusione pro iudicato*. Essa è così stata definita dalla Cassazione: «il decreto ingiuntivo non opposto contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come dispone l'art. 2909 c.c. Trattasi di preclusione pro iudicato⁹».

L'esecutività che acquista il decreto non opposto nei termini stabiliti dalla legge è pari a quella di una sentenza di condanna passata in giudicato ed ha per oggetto la domanda del ricorrente, l'esistenza e la validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto e tutte quelle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico-giuridico del decreto; si estende anche ai fatti non dedotti.

Ma la dottrina è di diverso parere e si colloca in una visione opposta alla giurisprudenza oggettivamente restia: il decreto ingiuntivo non opposto non può elevarsi all'autorità di giudicato, dal momento che «proprio la forma ritardata del contraddittorio conferma che non v'è alcuna difesa possibile nel procedimento preordinato alla formazione della pronuncia d'ingiunzione e che, quindi, quella “sottostante” alla pronuncia del decreto ingiuntivo resta pur sempre una cognizione “sommaria perché parziale”, in quanto limitata all'esame delle ragioni del ricorrente e dei mezzi di prova scritta che le suffragano¹⁰».

Ancor di più, *quid iuris* nella circostanza in cui si materializzi come antecedente logico un contratto nullo o invalido? Ed ecco che balza agli occhi questo fondamentale quesito: può l'ingiunto, che non ha sollevato alcuna opposizione al provvedimento monitorio che ha lo stigma dell'esecutorietà ex art. 657 c.p.c., proporre una domanda autonoma, onde rilevare la patologia di nullità o invalidità che affligge il contratto pregiudiziale, posto alla base, e quindi postulato pregiudiziale, logico-giuridico del decreto ingiuntivo non opposto e comunque giudicato formale ex art. 324 c.p.c.?

Siamo al cuore del problema, dal momento che la giurisprudenza di legittimità non ha messo in discussione il mito della certezza come conseguenza logica e necessaria del giudicato e solo in rare pronunce, tra l'altro non massimate, si rintracciano scissioni, ed interpretazioni eretiche.

⁹ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 17 maggio 1999, n. 4799.

¹⁰ Così G. Vignera, Sulla non idoneità al giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto, cit., 1100 ss.

Si legga in parte motiva questa sentenza: «secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, 'il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato' (Cass. sez. un. n. 4510 del 2006; nello stesso senso n. 24373 del 2006). Sulla stessa linea si pone la successiva giurisprudenza di legittimità, allorché ha precisato che 'l'efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica *ratio decidendi*, che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. L'attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d'altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l'imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa' (Cass. n. 23918 del 2010 e n. 18041 del 2009). Quando, come nel caso di specie, il giudicato sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo - la cui motivazione, per stessa natura sommaria del provvedimento (che è emesso senza nessun contraddittorio ed è soggetto all'opposizione dell'ingiunto), è necessariamente succinta - manca un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie¹¹».

Il giudicato e la pregiudizialità tecnica e logica; il riferimento all'art. 34 c.p.c.

Si affaccia irruentemente un doveroso interrogativo: è legittimo che il giudicato possa avviluppare anche rapporti o questioni pregiudiziali mai passate al vaglio dell'organo giudicante? È pressoché apodittico che la risposta da parte della giurisprudenza sia affermativa: con la sua pronuncia il giudice copre e risolve anche la questione preliminare, senza averla neppure esaminata, e perché le parti non glielo hanno chiesto e perché lui non se n'è accorto: nel senso che la cosa giudicata imbriglia anche il rapporto giuridico fondamentale per il solo fatto che esso abbia costituito un passaggio obbligato nell'iter argomentativo del giudice (quest'ultimo ne abbia conosciuto per decidere del diritto dipendente), a prescindere da richieste di parte o previsioni di legge intorno alla produzione di tali effetti.

Eppure, ogni dubbio viene fugato, se si guarda al dettato codicistico dell'art. 34 c.p.c., in virtù del quale «il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a

¹¹ Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 7 dicembre 2011, n. 26293.

quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui».

A tal proposito, Andrea Proto Pisani assevera che l'art. 34 c.p.c. esclude che il giudicato, in mancanza di una manifesta domanda in tal senso o di una volontà di legge, possa estendersi al diritto o rapporto pregiudiziale¹². Ancor di più, tale posizione è corroborata da Giovanni Verde, il quale, a ragione, asserisce che «l'art. 34 c.p.c. non affida al giudice il compito di stabilire che cosa va deciso con efficacia di giudicato, ossia non affida al giudice il potere di determinare i confini del conflitto o i limiti della discussione, ma lo riserva alle parti e alla legge. Il giudice è tenuto a rispettare le indicazioni delle parti o le imposizioni della legge», indi ragion per cui «l'estensione dei limiti oggettivi del giudicato, laddove non vi sia una specifica richiesta delle parti, è l'eccezione e deve trovare giustificazione in una espressa e non equivoca disposizione di legge¹³».

Ebbene, non può che concludersi, quindi, che nelle circostanze in cui il potere giurisdizionale si arroga superbamente il diritto di ampliare a dismisura i limiti di cui sopra, in nome di tanto declamate esigenze di economia processuale e della penuria di risorse economiche, ciò ineluttabilmente determina l'impiego di un potere nitidamente arbitrario da parte dell'organo giudicante, dal momento che non è né vincolato alle richieste delle parti né legittimato da un preciso ordine normativo. Vale a dire che «il giudice fa questa operazione esercitando l'imperium, senza attenersi alla *scientia*. Non risolve la singola controversia, su cui deve interloquire, ma si preoccupa di un'esigenza di carattere generale di cui non è e non può essere responsabile¹⁴».

È d'uopo riprodurre le parole di Proto Pisani, quando afferma che «la giurisprudenza ha nella sostanza ignorato l'emanazione dell'art. 34 c.p.c. e, sulla base della massima tralaticia dell'estensione del giudicato agli antecedenti logici necessari, molto spesso intende i limiti oggettivi del giudicato in modo estremamente lato, comprensivo dei rapporti c.d. pregiudiziali: giungendo fino a ritenere che il giudicato si estenda anche ai rapporti pregiudiziali di cui il giudice non ha conosciuto, poiché non erano stati trasformati dai punti in questioni pregiudiziali¹⁵».

Il giudicato e l'antecedente logico necessario; la figura del giudicato implicito.

Si riporti l'esempio dell'erede che faccia valere in giudizio il diritto al pagamento del prezzo derivante dal contratto di compravendita stipulato dal de cuius. Il diritto dedotto in ambito processuale sarà inesistente sia nel caso in cui l'attore non sia vero erede, sia

¹² In tal senso, A. Proto Pisani, *Appunti sul giudicato civile*, Napoli, 1996.

¹³ Così G. Verde, *Considerazioni inattuali su giudicato e poteri del giudice*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017, 1, 13.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Così A. Proto Pisani, *Appunti sul giudicato civile*, cit., passim.

nella fattispecie in cui il contratto sottoscritto dal medesimo de cuius sia inesistente, nullo, annullabile ecc.

Sicché, le spinte centripete della giurisprudenza hanno incessantemente corroborato la tesi secondo la quale «nell'ipotesi di questione pregiudiziale in senso logico, l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronuncia finale, ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima¹⁶».

Il che implica che se il Giudice non ha deliberato l'antecedente logico giuridico - l'essere erede, la validità o meno del contratto- e nemmeno le parti con le rispettive difese vi hanno fatto cenno, seppur questioni invalide (non è erede, il contratto sottostante è nullo), la sentenza non impugnata passa in giudicato, che farà stato tra le parti, diventa intangibile e titolo esecutivo, anche se, paradossalmente, intrinsecamente nullo.

Da tale postulato del diritto giurisprudenziale sorge il collegamento – ritenuto necessario – con la nozione di giudicato implicito, destinato a prodursi ogni qualvolta la cosa giudicata si estende al rapporto fondamentale per il solo fatto (ed in quanto) esso sia costruito quale antecedente logico necessario del ragionamento giudiziale volto alla decisione sul diritto pregiudicato. In diversi termini, con l'assunto secondo cui «il giudicato copre anche l'indispensabile presupposto logico-giuridico della pronuncia, altro non si vuol dire se non che è la logica interna al rapporto giuridico a qualificare come necessario il giudicato sui vari effetti che ne possono derivare, affrancandolo dall'esplicita richiesta della parte o dalla volontà di legge¹⁷».

Eppure, è irrefutabile che le suddette argomentazioni, colonne portanti della più larga espansione del giudicato al rapporto giuridico fondamentale, spianano la strada al rischio di imprimere sfuggenti confini alla cosa giudicata. Tale rischio è evidentemente percettibile quando si esclude dall'esame e capita spesso l'accertamento dirimente sulla questione pregiudiziale. Proprio perché nulla è detto dal Giudice e dalle parti ma la questione fa parte dell'incarto processuale, anche se non deliberata è implicitamente decisa.

Ergo, l'assorbimento delle questioni pregiudiziali, ormai prassi consolidata del diritto giurisprudenziale, nonché, come già in precedenza sottolineato, pietra miliare dell'economia processuale, «acquista portata sostanziale in quanto l'effetto preclusivo collegato al giudicato finisce col riguardare anche ciò che non è stato oggetto di dibattito processuale; il che avviene per una ritenuta incompatibilità fra quanto si è accertato e definitivamente fissato e ciò che potrebbe essere ancora oggetto di discussione. Il giudicato, in tal modo, si estende alle situazioni che il giudice avrebbe potuto e dovuto

¹⁶ Cfr. Cass., 11 maggio 2012, n. 7405; Cass., 29 aprile 2009, n. 10027; Cass., 7 novembre 2005, n. 21490; Cass., 16 novembre 2004, n. 21703; Cass., 21 giugno 2000, n. 8447; Cass., 19 gennaio 1999, n. 462; Cass., 7 marzo 1995, n. 2645; Cass., 9 giugno 1995, n. 6532.

¹⁷ Così Cass. 11 maggio 2012, n. 7405.

esaminare in via pregiudiziale rispetto a ciò che è stato l'oggetto specifico della sua decisione¹⁸».

Malgrado ciò, è invidiabile la sperticante coerenza della giurisprudenza che, nonostante le “ingombranti” avvisaglie della dottrina già menzionate, persevera in un'invereconda dilatazione dei limiti oggettivi della res iudicata.

Le sentenze gemelle della Corte di Cassazione. La tematica spinosissima delle nullità sulle questioni pregiudiziali del rapporto fondamentale.

Or dunque, è imperativo il riferimento alle sentenze delle SS.UU., n.26242 e 26243 del 12 dicembre 2014, attinenti ad un giudizio di impugnativa negoziale – nella specie, una domanda di risoluzione contrattuale – in ordine alla quale, tuttavia, si poneva in dubbio la validità del contratto sottostante. In special modo, il thema decidendum si trasfondeva nella rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto da parte del giudice, a norma dell'art. 1421 c.c., a prescindere dal rilievo delle parti.

Nella sentenza è scritto: «Il rilievo d'ufficio della nullità costituisce irrinunciabile garanzia della tutela dell'effettività dei valori fondamentali dell'organizzazione sociale. In questa prospettiva, va riaffermata la tesi secondo cui la nullità è volta alla tutela d'interessi prettamente generali dell'ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale. A tale unità funzionale non si sottraggono le nullità di protezione, che presidiano interessi generali sottesi alla tutela di una classe di contraenti[...]La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo[...].Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare importanza nella seconda decisione), hanno affermato il principio secondo il quale il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione per qualunque motivo, annullamento, rescissione, nonché in caso di impugnativa per la declaratoria della nullità per altro motivo o solo parziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una individuata "ragione più liquida", ha l'obbligo di rilevare - e, correlativamente, di indicare alle parti - l'esistenza di una causa di nullità negoziale, pure se di natura speciale o "di protezione", ed ha, di conseguenza, ove le parti non ne abbiano chiesto l'accertamento in via principale od incidentale in esito all'indicazione del giudice, la facoltà (salvo per le nullità speciali che presuppongono una manifestazione di interesse

¹⁸ Così G. Verde, Considerazioni inattuali su giudicato, cit., passim.

della parte) di dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio e, quindi, di rigettare, per tale ragione, la domanda originaria, ovvero, in presenza di tale istanza, di dichiarare la nullità del negozio direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione¹⁹».

Questo fondamentale potere di rilievo del Giudice, pur in assenza si ripete della sollecitazione delle parti, fa presumere che non può e non deve – si direbbe anche contro i dettami della ragione più liquida, ma questo la sentenza non lo dice – il Decidente far passare sotto silenzio questioni che attengono al rapporto fondamentale, che se invalide debbono essere risolte e non possono essere coperte dal giudicato, Ne consegue che se non risolte, la parte può sollevarle con un autonomo giudizio, anche in presenza di un giudicato pieno di cedevolezze.

È inconfutabile che un abuso del giudicato implicito corra il rischio di sfociare nella patologia con effetti pregiudizievoli per le parti. Dire che, qualora il giudice abbia deciso la causa nel merito, ad esempio sulla risoluzione del contratto, la sentenza è destinata a produrre un giudicato implicito sulla validità del negozio, significa ammettere che la cosa giudicata si produca su questione, non solo non dedotta in giudizio dalle parti, ma neppure rilevata d'ufficio dal giudice, né resa oggetto di discussione.

Così facendo, se da un lato si produce il vantaggio di estendere la potenziale stabilità della decisione oltre la domanda di parte (pure su questioni non discusse, ma oggetto implicito del ragionamento logico giudiziale), evitando che di validità del contratto si torni a discutere in futuro, dall'altro, si sacrifica il diritto di difesa delle parti, vincolate ad una decisione su questioni mai trattate in corso di causa.

A posteriori, dopo il significativo richiamo da parte della CGE nel 2022, non appare sacrilego ritenere che l'atteggiamento che cingeva l'intera giurisprudenza si ispirasse sì ad un'inveterata esigenza di economia processuale, ma soprattutto ad un'interinale pigrizia, che conduceva i giudici ad inerpicarsi solo a delle massime telegrafiche, scarse e laconiche, non addentrandosi mai tra i meandri, nemmeno troppo arcani, delle parti motive delle sentenze stesse, non osando mai sviscerarle nella loro intrinseca essenza.

E non solo. Il principio secondo cui il giudicato involuppa sia il “dedotto” sia il “deducibile”, sulla scorta di quanto acclarato precedentemente, si affaccia come un anemico pretesto, un lacunoso alibi che il diritto vivente adopera, affinché non si moltiplichino i processi; in altri termini, per non sfacchinarsi ad indagare circa una data questione, ma lasciare la stessa tra le briglie di capisaldi giurisprudenziali innalzatisi sulle fondamenta di una lasciva trascuratezza, si decide a discapito di valori costituzionali, come quello del giusto processo ex art. 111.

¹⁹ In tal senso, Cass. civ., SS. UU., 12 dicembre 2014, n. 26242.

Le atipicità dei giudici milanesi: la superabilità del giudicato implicito, ma invocando l'Europa.

Sulla scorta del fatto che le Sezioni unite della Suprema Corte nel 2014 avessero emesso un verdetto alquanto contraddittorio e sibillino, taluna giurisprudenza di merito raccolse subitaneamente il monito formulato dalla Corte di giustizia europea, discostandosi apprezzabilmente dai dettami nazionali.

Nel panorama giurisprudenziale italiano, in particolare, spicca una sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 31 ottobre 2019, cui è necessario riconoscere il merito di aver richiamato i principi più volte espressi dal giudice eurocomunitario, in merito all'intangibilità del giudicato, posta significativamente in discussione.

In particolare, il giudice milanese ammette la superabilità del giudicato, sulla scorta di due pronunce della CGE: la decisione del 6 ottobre 2009, C-40/08, in cui la Corte ha escluso che un giudice spagnolo, investito di una domanda di esecuzione forzata di un lodo arbitrale non impugnato e formatosi all'esito di procedimento al quale il consumatore non ha partecipato, potesse agire d'ufficio. In particolare, l'organo giudicante unionale ha comunque ritenuto superabile il giudicato sulla base del principio di equivalenza ed ha, quindi, affermato che «qualora un giudice nazionale investito di una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale definitivo debba, secondo le norme procedurali interne, valutare d'ufficio la contrarietà di una clausola compromissoria con le norme nazionali d'ordine pubblico, egli è parimenti tenuto a valutare d'ufficio il carattere abusivo di detta clausola alla luce dell'art. 6 della direttiva 93/13». Tale normativa, infatti, stabilisce che «gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

Nella pronuncia del 26 gennaio 2016, C-421/14, la Corte ha emanato tale principio: «in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia stata ancora esaminata nell'ambito di un precedente controllo giurisdizionale del contratto controverso terminato con una decisione munita di autorità di cosa giudicata, la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore mediante un'opposizione incidentale, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d'ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l'eventuale abusività di tali clausole», preannunciando di fatto il contenuto del provvedimento del 2022 (oggetto della presente trattazione) che avrebbe impresso un notevolissimo cambiamento nelle sorti giurisprudenziali – e non solo – del nostro Paese.

Sulla base delle suddette decisioni, il Tribunale milanese ha avanzato il dubbio se le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, alla base del giudicato stesso, siano tali

da produrre medesimi effetti, in termini di stabilità della pronuncia, tanto in caso di giudicato esplicito, quanto in caso di giudicato implicito, ovvero se gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, letti alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, consentano il superamento del giudicato implicito, allorquando la decisione passata in giudicato (implicito) sia manifestamente in contrasto con il diritto ad un rimedio effettivo.

A tal riguardo, infatti, afferma che «il giudicato implicito trova fondamento nell'argomento logico per il quale se il giudice si è pronunciato su una determinata questione ha, evidentemente, risolto in senso non ostacolante tutte le altre questioni da considerare preliminari rispetto a quella esplicitamente decisa . Non necessariamente, tuttavia, un simile argomento logico corrisponde all'iter decisionale concretamente seguito dal giudice e, in ogni caso, per definizione, un simile iter logico non è mai manifestato, non potendo quindi escludersi taluni possibili profili di incertezza in ordine all'effettivo oggetto della decisione». Ma non finisce qui.

Lo stesso tribunale, nell'anno 2020, ha emesso un'ulteriore ordinanza (n. 27134), in ragion della quale i giudici milanesi hanno asserito che «si ritiene conformemente a quanto statuito anche recentemente dalla S.C., con riferimenti proprio a delle nullità dei contratti a valle delle fideiussioni omnibus, che, non potendosi maturare preclusioni o giudicati impliciti in materia di nullità rilevabili d'ufficio, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza spetta al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale, oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado, senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tale validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello (cfr. Cass. 4175/2020; Cass. S.U. 7294/2017; Cass. 8841/2007; Cass. 19251/2018). Nel caso di specie, infatti, è circostanza pacifica che nel giudizio di opposizione né le parti, né tantomeno il tribunale adito abbiano mai sollevato la questione relativa alla nullità dei contratti di fideiussione omnibus a valle delle singole clausole, attuativi di un'intesa posta in essere tra imprese per ledere la libera concorrenza. In difetto di ciò, è dunque possibile, per la parte che si ritiene lesa, agire in un separato giudizio, proponendo una domanda di nullità del contratto o delle singole clausole, potendo sollevare tale eccezione, per altro rilevabile anche d'ufficio [...] potenzialmente anche nel giudizio davanti alla S.C.».

È evidente che, in tal modo, pur non avendo adottato una posizione rigidamente contraria all'affermato andamento giurisprudenziale piegato sotto l'egida del principio di economia processuale, il giudice milanese abbia, in parte, anticipato la decisione storica della Corte di legittimità, emessa solo il 6 aprile 2023, in ottemperanza alla CGE.

Il giudicato nella visione della Corte di giustizia: principio di effettività e di equivalenza

Bisogna partire dal presupposto che, sebbene l'ordinamento italiano sia ben diverso da quello europeo, è principio noto che quest'ultimo tenda a prevalere sul nostro, in virtù di molteplici dettami giuridici: trattati, regolamenti, direttive, pronunce del giudice europeo. Considerato ciò, ben si capisce come la normativa europea, in qualsivoglia forma si sia manifestata, inevitabilmente abbia modellato non solo il diritto sostanziale, ma anche quello processuale degli Stati membri, acquisendo un'influenza sempre più rilevante, e non anche marginale o occasionale.

Ciò nondimeno, a tal proposito, non può ignorarsi che non riscontrandosi alcuna norma in relazione alla tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti dall'organismo dell'Unione europea, negli Stati membri si tende a conservare la cosiddetta autonomia processuale, dando così vita, nel pensiero di taluni commentatori, ad una multiforme e singolare relazione: sussiste, cioè, «da un lato, piena libertà per i legislatori nazionali di modellare come meglio credono le regole di procedura civile, ma, dall'altro, questa autonomia deve tener conto della supremazia del diritto europeo e, quindi, deve essere strutturata in modo tale da assicurare, almeno per i diritti che discendono dal sistema europeo, una tutela effettiva e adeguata²⁰».

È nel seno di tale rapporto che si fa strada il principio di effettività, in ragion del quale «le disposizioni nazionali non possono rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti discendenti dall'Unione europea e in ogni caso devono assicurare a questi diritti una tutela non inferiore a quella prevista per le situazioni di (mero) diritto interno²¹», secondo il principio di equivalenza. Indi ragion per cui, in applicazione dei suddetti canoni europei, discenderebbe la necessità di effettuare un test che appuri il grado di compatibilità tra le norme nazionali e lo standard minimo di tutela, improntato proprio all'effettività ed all'equivalenza; qualora tale vaglio non venisse superato, le norme in esame non sarebbero applicabili, per quanto attiene ai rapporti interni all'Unione²².

Portando tale riflessione nella prospettiva del giudicato, sarebbe sbagliato pensare che il giudice unionale non esalti l'importanza dell'autorità della cosa giudicata sia nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'Unione che negli ordinamenti nazionali, essendo essa l'unico strumento in grado di garantire la certezza del diritto, la stabilità delle relazioni giuridiche ed una buona amministrazione della giustizia²³. Tuttavia, in esecuzione del dettame dell'effettività, la Corte di Lussemburgo supera la mera analisi teorico-accademica del giudicato stesso, privilegiando il risvolto pratico, incarnato dal principio

²⁰ In tal senso, C. Rasia, Giudicato, tutela del consumatore, ruolo del giudice in sede monitoria ed esecutiva, in Riv. trim. dir. e proc. civ., fasc. 1, 2023, 64 ss.

²¹ Così P. Biavati, Diritto comunitario e diritto processuale civile italiano fra attrazione, autonomia e resistenze, in Dir. Un. eur., 2000, 717 ss.

²² Ibidem.

²³ In tal senso si vedano Corte giust., 3 settembre 2009, causa C-2/08, Fallimento Olimpclub, punto 22; Corte giust., 17 ottobre 2018, causa C-167/17, Klohn, punto 63.

c.d. dell'effetto utile del diritto europeo. Ne consegue che il giudice eurounitario è sostenitore di quella tesi secondo cui «l'autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente discussi in causa e decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi»: dunque, non appoggia quella scuola di pensiero – tutta italiana – in ragione della quale l'accertamento giurisdizionale avvolgerebbe non solo il dedotto, ma anche il deducibile, affermando, pertanto, che «secondo la giurisprudenza della Corte, l'autorità di cosa giudicata si estende unicamente alle pretese giuridiche sulle quali il giudice ha statuito²⁴».

In tal senso, capostipite delle pronunce della CGE aventi ad oggetto la suddetta spinosissima vexata quaestio della res iudicata, in relazione all'Italia, è senza dubbio il caso Lucchini del 2007: in tale sede, il giudice comunitario statui che «il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione nazionale, come l'art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva²⁵».

Sebbene la fattispecie di cui sopra fosse peculiare, inerendo all'ipotesi specifica dell'aiuto di Stato, senza ombra di dubbio la Corte di legittimità nostrana assecondò le eco europee, scalfendo pian piano il – fino ad allora granitico – canone dell'intangibilità del giudicato, seppur con unico riferimento al succitato aiuto di Stato. Ma vi è di più.

A due anni dopo risale un'ulteriore decisione in cui il Kirchberg, ancora una volta, rivangò il principio della res iudicata, asserendo che «il diritto comunitario osta all'applicazione, in circostanze come quelle della causa principale, di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 del codice civile, in una causa vertente sull'imposta sul valore aggiunto concernente un'annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta», ponendo uno stringente limite all'ultrattività del giudicato esterno tributario su questioni di fatto e di diritto analoghe, in controversie fra le stesse parti.

Da ciò ne deriva che l'intento precipuo dei giudici di Lussemburgo non consiste nel demonizzare la cosa giudicata, né nel dirimerla; tuttavia, in applicazione dei liturgici principi dell'effettività e dell'equivalenza, non stupisce che i medesimi organi giudicanti abbiano ripetutamente ricalcato la regola secondo la quale nell'evenienza in cui le norme processuali interne prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, tale possibilità

²⁴ Cfr. Corte giust., 17 ottobre 2018, causa C-167/17, Klohn, punto 69.

²⁵ In tal senso Corte giust., grande sez., 28 luglio 2007, causa C-119/05, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato c. Lucchini S.p.a.

deve essere esercitata, sempre che dette condizioni siano soddisfatte, per ripristinare la conformità della situazione oggetto del procedimento principale alla normativa dell'Unione²⁶.

Seguendo tale filone, autorevole dottrina non si esime dall'affermare che «se lo Stato non rispetta la tutela dei diritti posti dall'ordinamento europeo, inevitabilmente i Paesi membri si espongono ad una responsabilità risarcitoria extracontrattuale nei confronti dei singoli. Ma così facendo, la Corte ridefinisce la cosa giudicata: il giudicato è quello, e solo quello, che rispetta le condizioni poste dai giudici europei, in mancanza non si è in presenza di una decisione passata in giudicato²⁷».

La tutela del consumatore nella giurisprudenza europea: artt. 6, 7 dir. 93/2013.

È principio noto che la sensibilità del legislatore europeo si sia prodigata, nel corso del tempo, nei confronti dei consumatori, approntando così una vera e propria tutela consumeristica sia in ambito sostanziale, quanto in quello processuale.

Tale salvaguardia del consumatore è stata cesellata nella direttiva n. 93 del 2013, nel corpus della quale la tutela esplicantesi riguarda propriamente la presenza di clausole vessatorie nei contratti la cui controparte è un professionista: tale dettato legislativo costituisce la vera e propria roccaforte al fine di garantire l'equità del mercato interno²⁸.

In particolare, il fulcro pulsante della direttiva si rintraccia nell'idea in ragione della quale il consumatore sia ontologicamente la parte debole del rapporto contrattuale, trovandosi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista: ne deriva che lo scopo precipuo di tale normativa non è altro che eliminare le suddette clausole abusive dai contratti e disincentivare quanto più possibile il loro utilizzo da parte delle imprese, al fine di «favorire il mercato, proteggere la concorrenza e dunque il ciclo economico globale, sanzionando le eventuali pratiche illegittime²⁹». Non è certamente fortuito, a tal riguardo, che l'art. 6, par. 1°, di detta direttiva stabilisca che: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». Ai sensi dell'art. 7, par. 1°, stabilisce poi che: «Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare

²⁶ Cfr. Corte giust., 10 luglio 2014, causa C-213/13, Impresa Pizzarotti, punto 62.

²⁷ In tal senso, C. Rasia, Giudicato, tutela del consumatore, ruolo del giudice, cit., 70.

²⁸ Ibidem.

²⁹ Ibidem.

l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Al netto di quanto finora esposto, appare lapalissiano che il compito del giudice consista non solo nella disamina minuziosa delle previsioni contrattuali, ma anche nell'abolizione d'ufficio di quelle clausole compromissorie che potrebbero dar vita ad un vero e proprio squilibrio abbattentesi sulla posizione già di per sé svigorita del consumatore stesso. Indi ragion per cui, qualora ciò accada, verrebbe all'attenzione il principio di effettività, in omaggio al quale, in primis, il giudice è tenuto ad interpretare il diritto nazionale in conformità al diritto dell'Ue e «per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere ad una soluzione conforme all'obiettivo perseguito da quest'ultima³⁰»; in secondo luogo, qualora risulti eccessivamente difficoltoso interpretare il diritto interno congruamente a quello eurocomunitario, l'organo giudicante è onerato dell'obbligo di rimuoverlo e fondare la propria decisione direttamente su quanto statuito dal legislatore europeo³¹.

Ne discende che la disapplicazione concerne anche le norme processuali, soprattutto laddove il diritto nazionale non preveda la valutazione d'ufficio delle clausole abusive oppure addirittura le impedisca: ancor di più, la Corte di Lussemburgo ha asserito in merito che, a determinate condizioni, gli Stati membri sono responsabili di risarcire i consumatori per i danni causati dal fatto che un tribunale di ultimo grado, nonostante avesse l'obbligo di farlo ai sensi della direttiva, non abbia valutato d'ufficio le relative clausole contrattuali, anche qualora non vi sia una norma esplicita a tal riguardo nell'ordinamento interno³².

In tal senso, i principi sopra enucleati sono stati cristallizzati nella sentenza Pannon del 2009, nell'alveo della quale il giudice unionale ha precisato che i giudici nazionali sono, dunque, tenuti a verificare d'ufficio la vessatorietà delle clausole contrattuali, anche qualora questa non venga contestata dal consumatore³³. Ciò, dal momento che «il controllo d'ufficio mira a perseguire il risultato fissato dall'art. 6, par. 1°, della direttiva e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo dell'art. 7, poiché può avere un effetto dissuasivo rispetto all'inserimento di clausole abusive nei contratti in generale³⁴».

Se ne deduce che, dovendo osservare dettagliatamente il principio di equivalenza, il *modus agendi* processuale impone che il giudice debba considerare d'ufficio le disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione – e, dunque, anche quelle che impongono il controllo sull'eventuale compromissoria delle previsioni contrattuali – in tutte le ipotesi in cui il diritto interno statuisca per questi l'obbligo di eccepire d'ufficio questioni di diritto sulla base di norme interne vincolanti; inoltre, secondo il principio di effettività,

³⁰ Cfr. Corte giust., 30 aprile 2014, causa C-26/13, Kásler e Káslerné Rábai, punto 64.

³¹ Cfr. Corte giust., 9 marzo 1978, causa C-106/77, Simmenthal, punti da 21 a 26.

³² Cfr. Corte giust., 28 luglio 2016, causa C-168/15, Milena Tomášov.

³³ Cfr. Corte giust., 4 giugno 2009, Pannon, punto 32.

³⁴ In tal senso, C. Rasia, *Giudicato, tutela del consumatore, ruolo del giudice*, cit., 72.

il diritto nazionale deve prevedere ricorsi effettivi e che consentano ai consumatori di invocare il carattere illecito delle clausole contrattuali.

A tal riguardo, viene all'attenzione la pronuncia Banco Español de Crédito³⁵, nella quale il giudice comunitario ha asseverato che, al fine di stabilire se sussistano o meno tali "ricorsi effettivi", è indispensabile appurare, in prima istanza, se esistano specifici requisiti o limiti processuali che rendano eccessivamente difficile avvalersi dei ricorsi a disposizione; in secondo luogo, è d'uopo verificare se i consumatori siano o meno edotti circa i loro diritti ovvero non ricevano le informazioni necessarie per avvalersi dei ricorsi. In altri termini, alla Corte europea non interessa conoscere il momento esatto in cui tale controllo riguardo alla vessatorietà delle clausole avvenga, purché venga effettuato: su tale scia, non stupisce, quindi, che sempre in liturgica applicazione del canone dell'effettività, il giudice dell'Unione abbia stabilito che i giudici nazionali debbano procedere alla valutazione d'ufficio anche quando i consumatori siano rimasti completamente passivi ovvero contumaci³⁶. Del resto, anche la tutela promanata dalla direttiva nei confronti dei consumatori si estende ai casi in cui questi ultimi, che abbiano stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva, si astengano dall'invocare, da un lato, il fatto che tale contratto rientri nell'ambito di applicazione di tale direttiva e, dall'altro, la natura compromissoria della clausola in questione perché ignorano i loro diritti o perché sono dissuasi dal farli valere a causa delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe³⁷.

Dunque, riguardo al principio della cosa giudicata, se è vero che quest'ultimo «deve essere rispettato essendo principio dell'ordinamento europeo e degli Stati membri e che la tutela del consumatore costituisce una norma di ordine pubblico, nel bilanciamento di tali due garanzie, nel rispetto dell'effettività della tutela, la regola dell'autorità di cosa giudicata non può limitare in modo sproporzionato o eccessivo i ricorsi ovvero impedire il controllo d'ufficio in merito al carattere abusivo delle clausole contrattuali³⁸».

Questo è stato il dettame ispiratore della pronuncia Banco Desio del 17 maggio 2022.

Il ruolo del Giudice dell'Esecuzione. La nullità di protezione

Indi ragion per cui, ben si comprende come il giudice eurocomunitario, nella pronuncia del 17 maggio 2022, muova dall'inveterata, seppur giustificata, convinzione secondo la quale tra professionista e consumatore sussista sempre un'ontologica situazione di

³⁵ Cfr. Corte giust., 14 giugno 2012, causa C-618/10, Banco Español de Crédito, in particolare punti da 52 a 54.

³⁶ Così Corte giust., 17 maggio 2018, causa C-147/16, Karel de Grote, punto 37.

³⁷ Cfr. Corte giust., 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, punto 29.

³⁸ In tal senso, C. Rasia, Giudicato, tutela del consumatore, ruolo del giudice, cit., 76.

squilibrio, anche nell'ipotesi in cui entrambi dispongano di una difesa tecnica³⁹: infatti in molteplici pronunce alberga il richiamo all'art. 6 della dir. 93/13, in ragion del quale si mira «a sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza delle parti stesse⁴⁰», soprattutto a causa della «natura ed importanza dell'interesse pubblico su cui si fonda la tutela che la direttiva garantisce ai consumatori⁴¹».

Alla luce di quanto sopra riportato, ben si comprende l'indirizzo secondo il quale non occorra solamente sancire, in linea generale ed astratta e con disposto avente natura imperativa, la non vincolatività delle clausole vessatorie per il contraente debole; al contrario, si pone come necessaria la verifica da parte dell'organo giudicante – anche senza sollecitazione ad opera della parte interessata – della concreta presenza di clausole abusive nel vincolo contrattuale. Dunque, una volta appurata tale ricorrenza, il giudice deve darne adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento⁴².

A tal riguardo, autorevole dottrina sostiene che il metro di misura di una tutela del consumatore, che possa qualificarsi come effettiva, vada ravvisato proprio nel controllo giudiziale⁴³ circa la vessatorietà di talune previsioni contrattuali, «finalizzato a stimolare il consumatore ad assumere le proprie determinazioni sul se avvalersi della prospettata abusività, colmando così, con il c.d. diritto all'interpello, il deficit informativo del contraente debole sulle proprie facoltà difensive⁴⁴». Sicché appare indispensabile il richiamo ad un'ulteriore voce dottrinale, secondo cui «il sistema delle tutele a favore del consumatore va letto dalla specola della condizione di fisiologica “sudditanza” nella quale versa il consumatore, il quale, vuoi per un minore potere contrattuale in sede di trattativa, vuoi per un minore grado di informazione, si trova ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza potere in qualche misura incidere sul contenuto delle clausole contrattuali⁴⁵».

Al fine di scongiurare il dipanarsi di clausole connotate da vessatorietà all'interno del rapporto contrattuale, la Corte di Lussemburgo ha deputato il controllo di cui sopra anche al giudice dell'esecuzione: se tale impostazione, da un punto di vista prettamente interno, si prospetta come rivoluzionaria, come un vulnus che il giudice eurocomunitario ha inferto al principio di autorità della cosa giudicata⁴⁶, tale portata dirimente trova il medesimo riscontro nella giurisprudenza europea: ciò, dal momento che il Kirchberg ha

³⁹ Si veda Corte giust., 11 marzo 2020, Lintner, causa C-511/17, punto 28 della motivazione.

⁴⁰ In tal senso, Corte giust. 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Gutiérrez Naranjo.

⁴¹ Così Corte giust., 26 ottobre 2006, causa C-168/05, Elisa María Mostaza Claro.

⁴² In tal senso, R. Rossi, Clausole abusive e decreto ingiuntivo non opposto: il consumatore alla ricerca del rimedio effettivo, in *Diritto della crisi*, fasc. 1/2023, 5 ss.

⁴³ Cfr. Corte giust., 11 marzo 2020, Lintner, causa C-511/17, cit.

⁴⁴ In tal senso, R. Rossi, Clausole abusive e decreto ingiuntivo non opposto, cit., 22.

⁴⁵ Così S. Caporusso, Decreto ingiuntivo non opposto ed effettività della tutela giurisdizionale: a proposito di due recenti rinvii pregiudiziali, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, 1265 ss.

⁴⁶ In questi termini, A. Garofalo, Decreto ingiuntivo non opposto e protezione del consumatore dalle clausole vessatorie, in *Nuova giur. comm.*, 1/2023, 86 ss.

consacrato in molteplici provvedimenti l'assioma in ragion del quale, nella fattispecie in cui «l'accertamento officioso non venga espletato in un momento anteriore alla pronuncia dell'ingiunzione o della condanna, esso diviene praticabile – ed anzi doveroso – in ogni successivo sviluppo giudiziario della vicenda, quindi in fase di esecuzione forzata o di opposizione alla stessa⁴⁷».

Malgrado quanto suesposto, anche la tutela predisposta per il consumatore si imbatte in stringenti limiti di cui, per amor di precisione, si dà contezza: v'è chi afferma che, nell'evenienza in cui si riscontrino una o più previsioni contrattuali che arrechino nocimento al consumatore, risulterebbe invalido l'intero contratto da cui scaturirebbe il credito del professionista. Ad onor del vero, lo *ius positum* sia di matrice nazionale che di matrice europea si annoda al dettame normativo secondo cui *utile per inutile non vitiatur*: in altri termini, l'art. 36, primo comma, del codice del consumo recita «Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto», con ciò delineando la cosiddetta “vocazione funzionale⁴⁸” al principio di conservazione del vincolo contrattuale.

Pertanto, qualora la clausola abusiva non infici il complessivo ordito contrattuale, è sufficiente depennarla, eliminarla, mentre la restante parte del contratto mantiene il proprio carattere vincolante, a patto che ciò sia giuridicamente possibile. Ne discende la celebre definizione di “nullità di protezione”, in quanto si preserva la parte debole del regolamento d'interessi.

Per di più, il principio di conservazione del contratto si spiega anche alla luce del rilievo in ordine al quale, se il rapporto contrattuale fosse del tutto caducato, tale completa invalidazione potrebbe nuocere, ed anche in maniera incisiva, allo stesso consumatore che sarebbe impossibilitato a godere dei servizi derivanti da tale assetto contrattuale. Tant'è vero che, «la nullità totale del contratto dovrebbe restare una soluzione del tutto residuale, verificabile solo nell'ipotesi in cui il consumatore preferisca liberarsi dal vincolo contrattuale o qualora non sia possibile individuare alcuna tecnica di modifica del contratto capace di ristabilire efficacemente l'equilibrio alterato⁴⁹».

La fisionomia protezionistica delle nullità in commento, tuttavia, rinviene la sua scaturigine nella volontà del consumatore, potendo egli scegliere liberamente di non invocare la natura abusiva e non vincolante delle clausole vessatorie: in tal caso, l'obbligo del giudice nazionale ex art. 6, par. 1, dir. 93/13 viene meno⁵⁰.

⁴⁷ In tal senso, R. Rossi, Clausole abusive e decreto ingiuntivo non opposto, cit., 6.

⁴⁸ L'espressione è tratta da Cass., SS.UU., 4 novembre 2019, n. 28314, in Foro it., 2020, I, 948, con nota di Pagliantini, La nullità selettiva quale epifania di una deroga all'integralità delle restituzioni: l'investitore è come il contraente incapace?, in Corr. giur., 2020, 5.

⁴⁹ Così B. Cordelli, L'interesse del consumatore tra nullità di protezione e integrazione del contratto, in Diritto e processo, 2020, 171 ss.

⁵⁰ Così Corte giust., 4 giugno 2009, Pannon GSM.

Il procedimento del monitorio ed il controllo sulle clausole vessatorie

Tornando a quanto statuito dal Corte di Giustizia, per esplicitare al miglior modo la tutela del consumatore, il riscontro circa l'abusività di talune clausole vessatorie presenti nel contratto è deferito al giudice del monitorio, configurandosi come un vero e proprio obbligo incombente nei suoi confronti, poiché «imprescindibile per l'effettiva attuazione dello statuto professionistico del consumatore⁵¹». A tal fine, infatti, è necessario che il succitato organo giudicante abbia piena consapevolezza degli elementi di fatto o di diritto che gli permettano di scrutinare con certezza scrupolosa l'eventuale abusività di talune previsioni contrattuali, potendo, quindi, anche disporre misure istruttorie, qualora occorra: a titolo esemplificativo, nel procedimento monitorio italiano, il giudice potrà chiedere al creditore di depositare copia del contratto ex art. 640, primo comma, c.p.c., sebbene, secondo autorevole scuola di pensiero, una lettura "moderna" di tale disposto «dovrebbe permettere al giudice anche di convocare il creditore, onde assumere, in un contraddittorio orale, non solo fonti di prova, ma pure chiarimenti sui quali formare il suo convincimento⁵²».

Vale la pena rimarcare che si è pur sempre nel territorio di un procedimento *inaudita altera parte*, in cui fisiologicamente manca il contraddittorio. Tale intrinseca peculiarità è foriera del fatto che il giudice, qualora constati la ricorrenza di clausole vessatorie, non dovrà solo rilevarle, ma anche dichiararne la nullità ai sensi della dir. 93/13, secondo quanto prescritto dalla legge europea. Tale dettame è stato contemplato anche in una pronuncia del 2005 della nostra Corte costituzionale: secondo il giudice delle leggi, il giudice italiano del procedimento monitorio ha capacità di rilevare ex officio le eccezioni in senso lato, ma anche quelle in senso stretto che in un giudizio a cognizione piena ed esauriente sarebbero riservate alla sola parte, quale è in particolare l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile⁵³, al fine di non emettere un decreto ingiuntivo con la consapevolezza che si tratta di provvedimento viziato che costringerà l'ingiunto a proporre opposizione. Quella facoltà diviene un obbligo quante volte si tratti di credito relativo ad un contratto tra consumatore e professionista e occorra pertanto valutare la presenza, nel medesimo, di eventuali clausole abusive ai sensi della dir. 93/13⁵⁴.

È in tale sede che affiorano i principi eurocomunitari di equivalenza e di effettività che disvelano la propria azione a protezione della *pars debilior* del contratto: il primo canone impone che le modalità procedurali per far valere i diritti di derivazione europea non siano meno favorevoli di quelle relative a situazioni analoghe di natura interna; il secondo postula che la tutela di tali diritti avvenga tramite strumenti che non siano tali da renderne

⁵¹ Si vedano Corte giust., 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito; Corte giust., 26 gennaio 2017, Banco Primus.

⁵² In tal senso, A. Garofalo, Decreto ingiuntivo non opposto, cit., 91.

⁵³ Cfr. Corte cost., 3 novembre 2005, n. 410.

⁵⁴ Così E. D'Alessandro, Il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del consumatore dopo Corte di giustizia, grande sezione, 17 maggio 2022: in attesa delle Sezioni Unite, in Pacini giuridica.

impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio. In applicazione del principio di effettività, la Corte di giustizia ha risposto alla giurisprudenza nostrana e a taluna dottrina aderenti all'idea secondo cui la tutela del consumatore poteva consumarsi in sede di cognizione ordinaria, bastando, a tal proposito, sollevare opposizione a decreto ingiuntivo. I giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che tale rimedio «non costituisce uno strumento giurisdizionale effettivo per la tutela dei diritti derivanti dalla Dir. 93/13⁵⁵, quante volte sussista un rischio che il consumatore non si attivi giudizialmente in considerazione delle spese processuali che l'opposizione comporterebbe ovvero perché la normativa nazionale non prevede che gli siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare quali sono le conseguenze della sua eventuale inerzia⁵⁶». Ne discende che, secondo il giudice europeo, «l'opposizione a decreto ingiuntivo è un rimedio che non può mai sostituire l'obbligo di controllo, da parte del giudice del procedimento monitorio, del contenuto di tutte le clausole del contratto da cui il credito del professionista deriva⁵⁷».

Per di più, una volta effettuata la verifica circa la vessatorietà o meno delle previsioni contrattuali, l'organo giudicante dovrà darne atto nella motivazione a corredo del decreto ingiuntivo. In particolare, la Corte eurounitaria ha ribadito tale regola nella sentenza del 17 maggio 2022, confortando quella corrente di pensiero secondo cui la motivazione medesima assume un ruolo di cruciale importanza non solo «per la protezione del consumatore – che deve essere messo in condizioni di valutare con cognizione di causa se proporre tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo per censurarne eventuali errori – ma anche per il creditore-professionista che, solo in tal modo, non correrà il rischio che il titolo esecutivo giudiziale sia considerato insussistente o il credito ridotto nell'importo in sede esecutiva⁵⁸». Oltretutto, il giudice è anche onerato di specificare che «in assenza di opposizione entro il termine stabilito dal diritto nazionale, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di siffatte clausole⁵⁹».

Ciononostante, anche il controllo officioso operato dal giudice incontra taluni incalzanti limiti: secondo la giurisprudenza del Kirchberg, infatti, «solo le clausole contrattuali che sono connesse all'oggetto della controversia quale definito dalle parti alla luce delle loro conclusioni e dei loro motivi, rientrano nell'obbligo di esame d'ufficio incombente al giudice nazionale adito⁶⁰».

Al netto di quanto esposto, non stupisce che circa l'obbligo di motivazione in relazione al decreto monitorio, si sia inalberata un'accesa diatriba dottrinale: da un lato, v'è chi

⁵⁵ Si veda Corte giust., 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, causa C-618/10, punto 54 della motivazione; Corte giust., 28 settembre 2018, Danko e Danková, causa C-448/17, punto 46 della motivazione.

⁵⁶ Cfr. E. D'Alessandro, Il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del consumatore, cit., passim.

⁵⁷ Ibidem.

⁵⁸ Ibidem.

⁵⁹ Così Corte giust. 17 maggio 2022, Ibercaja Banco.

⁶⁰ Così Corte giust., 11 marzo 2020, Györgyné Lintner.

timidamente accenna che non apparrebbe inopportuno «riconoscere al giudice del monitorio il potere di dichiarare nulle queste clausole, al contempo emettendo comunque il decreto: se non fosse, però, che l'accertamento della nullità non può trovare spazio in un decreto ingiuntivo. Meglio ritenere che, in ipotesi del genere, il giudice possa (e debba) rigettare il ricorso⁶¹»; dall'altro lato, al contrario, si sostiene la tesi secondo cui la motivazione potrà rivelarsi anche sommaria o claudicante: nonostante la sua incompletezza, la sua congruità non potrà essere posta in discussione in sede esecutiva, dando così origine ad un "doppio controllo".

In altri termini, questo filone dottrinale sottolinea che la necessità di motivazione «non può ridursi ad un dato di sfiducia nei confronti dell'organo giudiziario competente per la domanda monitoria», dovendo piuttosto costituire «l'oggettivizzazione dell'effettuato controllo circa la sussistenza di clausole abusive⁶²»: dunque, «una volta che la relativa certezza è stata data, un secondo controllo non pare francamente configurabile, senza scardinare il diritto processuale⁶³».

Tale è la scuola di pensiero che omaggia il principio dell'autonomia processuale; in special modo, se questo cardine permea il diritto interno, allo stesso tempo non può ignorarsi il pregevole limite contro cui urta: l'osservanza dei principi di equivalenza e di non eccessiva difficoltà per il consumatore di far valere i propri diritti. Sicché, laddove il giudice del monitorio avrà asserito, anche con motivazione sommaria, di non aver rilevato la sussistenza di nessuna clausola abusiva, sarà legittimo il determinarsi di un effetto preclusivo, dal momento che non si giustificerebbe un'ulteriore invasività rispetto all'autonomia processuale predicata⁶⁴.

Gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17.05.2022 nel diritto interno.

Per scandagliare nel dettaglio la proiezione nel diritto interno del dettame della sentenza della Corte di giustizia del maggio 2022, è d'uopo partire dal presupposto concernente quanto statuito dal legislatore unionale nella dir. 93/13: quest'ultima, in particolare, non contrasta con le normative interne degli Stati che, in presenza di decisioni emesse a conclusione di giudizi a cognizione piena aventi ad oggetto anche l'esame dell'abusività

⁶¹ In tal senso, A. Garofalo, Decreto ingiuntivo non opposto, cit., 91.

⁶² In tal senso, A. Crivelli, Appunti sulla requisitoria del P.G. presso la Corte di Cassazione in ordine ai poteri del g.e. rispetto alle clausole abusive nei contratti con i consumatori, in Rivista dell'esecuzione forzata, 3/2022, 715 ss.

⁶³ Ibidem.

⁶⁴ Ibidem.

delle clausole⁶⁵, e successivamente passate in giudicato, impediscano di rilevare nuovamente d'ufficio la questione in eventuali giudizi successivi⁶⁶.

Da quanto anzidetto, affiora lapalissianamente che il *punctum dolens* della questione non riguarda l'estensione del giudicato alle clausole vessatorie; al contrario, inerisce all'attitudine dei provvedimenti emessi a conclusione di giudizi sommari ad acquisire l'immutabilità di una res iudicata, impedendo in tal modo un nuovo esame della problematica.

Prescindendo dalla suddetta decisione dei giudici di Lussemburgo, occorre rimarcare che il riconoscimento dell'autorità di cosa giudicata al decreto ingiuntivo, quando non viene sollevata opposizione, ha sempre suscitato accesi dibattiti in dottrina e in giurisprudenza, come sopra già visto. Ben si comprende come la Corte di legittimità, seppur criticata dalla dottrina, abbia sempre assimilato il decreto monitorio non opposto ad una res iudicata vera e propria, sia in omaggio al principio di economia processuale, sia in virtù della formulazione letterale di talune norme del codice di procedura civile: in special modo, gli artt. 650 e 656 c.p.c., il primo dei quali, in relazione all'opposizione tardiva, non troverebbe giustificazione se il decreto non avesse carattere stabile; il secondo ne decreta l'impugnabilità solo con i mezzi straordinari della revocazione e dell'opposizione, tipicamente utilizzati per le decisioni aventi carattere di giudicato.

Nel caso di specie, per il giudice eurocomunitario se il titolo esecutivo è rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto, il giudice dell'esecuzione è tenuto a rilevare per la prima volta il carattere abusivo delle clausole inserite nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori⁶⁷.

Ciò nondimeno, preme porre all'evidenza che la Corte di Lussemburgo non ha né sminuito né compresso l'istituto del giudicato civile in sé, al fine di onorare il principio di effettività: non è certamente fortuito, infatti, che nella motivazione della pronuncia la centralità del medesimo istituto torni alla ribalta. Di converso, è stata solo impressa un'efficace limitazione al meccanismo di "accertamento incontrovertibile mediante preclusione".

Né assumono valenza le voci di chi considera che deferire al g.e. il controllo circa l'abusività di talune previsioni contrattuali, trascendendo in tal modo il limite del giudicato, concreti una violazione del principio dell'autonomia processuale⁶⁸: si ricordi, infatti, che quando il giudice del procedimento monitorio adempia compiutamente all'obbligo di verifica su di esso gravante ex dir. 93/13 e ne fornisca adeguata motivazione nel decreto ingiuntivo, l'accertamento incontrovertibile mediante preclusione funzionerà

⁶⁵ Si veda Corte giust., 26 gennaio 2017, Banco Primus.

⁶⁶ In tal senso, N. Minafra, L'autorità di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e la tutela dei consumatori al vaglio della Corte di giustizia, *GiustiziaCivile.com*, 17 agosto 2022.

⁶⁷ In tal senso, N. Minafra, L'autorità di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, *cit.*, *passim*.

⁶⁸ Così A. Crivelli, *Appunti sulla requisitoria del P.G. presso la Corte di Cassazione, cit.*, 716.

*more solito*⁶⁹. Ciò che il giudice europeo vuole scongiurare è il formarsi “automatico” di un effetto preclusivo che renderebbe impossibile da parte di un successivo organo giudicante la disamina circa la vessatorietà delle clausole. In altri termini, la portata di un decreto ingiuntivo non opposto è variabile, «quante volte il credito nasca da un contratto riconducibile alla sfera di applicazione della dir. 93/13 e non si sia provveduto ad una completa e motivata verifica della sussistenza di eventuali clausole abusive⁷⁰».

La Corte di giustizia, senza ombra di dubbio, in applicazione del canone dell’effettività, «è chiaramente orientata verso una maggiore tutela del consumatore nelle ipotesi in cui la stabilità del giudicato – idonea a coprire anche l’eccezione rilevabile d’ufficio dell’abusività delle clausole – attiene ad un provvedimento emesso all’esito di un giudizio privo di spazi per il giudice di esercitare il suo potere. Essendo la fase sommaria del procedimento monitorio finalizzata all’emissione del decreto, il giudice non ha i mezzi né i modi per svolgere quel tipo di controllo, il quale è rinviato all’eventuale svolgimento del giudizio di opposizione⁷¹».

Al netto di quanto suesposto, affiora lapalissianamente che il principio di autonomia processuale non è stato in alcun modo compresso o violato, come emergerà anche in seguito.

Il controllo officioso in sede esecutiva: potere di rilievo o anche di decisione del Giudice dell’esecuzione al cospetto di clausole vessatorie coperte dal giudicato?

Secondo autorevole dottrina, nelle intenzioni dei giudici di Lussemburgo, il ricorso al giudice dell’esecuzione, affinché quest’ultimo verifichi circa l’abusività delle clausole, si configura come una vera e propria *extrema ratio*, come «l’ultima strada rimasta percorribile dal consumatore⁷²». In altri termini, nella fattispecie in cui al giudice dell’esecuzione sia demandato l’accertamento della sussistenza o meno di previsioni contrattuali dal carattere vessatorio, indubbiamente si è al cospetto di un’evenienza patologica, presupponendosi che tale doveroso controllo non sia stato eseguito dal giudice del monitorio, non riscontrandosi, al riguardo, alcuna motivazione⁷³.

Tale assetto ermeneutico trova conforto nell’ulteriore pronuncia della Corte di giustizia, emanata anch’essa il 17 maggio 2022, citando la quale, si assevera che «dal momento che la decisione con cui il tribunale ha disposto l’avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria non conteneva alcun punto della motivazione che desse atto dell’esistenza di

⁶⁹ In tal senso, E. D’Alessandro, Il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del consumatore, cit., passim.

⁷⁰ Ibidem.

⁷¹ Così N. Minafra, L’autorità di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, cit., passim.

⁷² Cfr. R. Rossi, Clausole abusive e decreto ingiuntivo non opposto, cit., 16.

⁷³ Così Corte giust. 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e Banco di Desio e della Brianza.

un controllo del carattere abusivo delle clausole del titolo all'origine di tale procedimento, il consumatore non è stato informato dell'esistenza di siffatto controllo, né, almeno sommariamente, della motivazione in base alla quale il tribunale ha ritenuto che le clausole in discussione non avessero carattere abusivo. Pertanto, egli non ha potuto valutare con piena cognizione di causa se occorresse proporre ricorso avverso suddetta decisione⁷⁴».

Nelle more della decisione del giudice eurocomunitario, trova spazio un'ulteriore pregevole voce dottrinale, meritevole di aver posto in risalto l'immancabilità della verifica dell'abusività delle clausole contrattuali. In particolare, tale corrente si fonda sull'interpretazione secondo la quale, «in presenza dei presupposti che rendono estremamente difficoltoso in un procedimento monitorio la tutela dei diritti del consumatore, il mancato controllo officioso dell'abusività delle clausole, impedisce il formarsi di quella preclusione che è presupposto del giudicato⁷⁵». In tal senso, si ricalca quanto la CGE ha statuito, e cioè la necessità di riconoscere allo stesso g.e. il potere di riesame e di sospensione dell'esecuzione, in caso di riscontro della natura abusiva delle clausole⁷⁶.

Appurato ciò, è sorto uno spinoso interrogativo – foriero di un dibattito nell'ambito della dottrina italiana – alla cui risoluzione hanno provveduto le Sezioni unite della Corte di Cassazione lo scorso 6 aprile 2023.

La vexata quaestio riguardava il quesito in ordine al quale se il G.E fosse legittimato solo a rilevare la vessatorietà delle clausole o se, al contrario, potesse anche dichiarare la relativa nullità delle stesse, nella circostanza in cui il consumatore avesse deciso di avvalersene.

I rimedi suggeriti dalla dottrina in ambito esecutivo

Molteplici sono le opinioni offerte dalla dottrina per dirimere il dubbio di cui sopra. In prima battuta, il panorama dottrinale si è scisso tra coloro i quali hanno individuato la soluzione nelle more del processo esecutivo e coloro i quali, al contrario, si sono rapportati al solo giudizio a cognizione ordinaria. In particolare, la prima scuola di pensiero, a sua volta, ha profilato due possibili rimedi consistenti, il primo, nello svolgimento di un incidente di cognizione innanzi al giudice dell'esecuzione⁷⁷; il secondo, nella proposizione di un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., deferita al medesimo giudice dell'esecuzione⁷⁸.

⁷⁴ Così Corte giust. 17 maggio 2022, Ibercaja Banco.

⁷⁵ In tal senso, A. Crivelli, Appunti sulla requisitoria del P.G. presso la Corte di Cassazione, cit., 718.

⁷⁶ In tal senso, Corte giust., 26 gennaio 2017, Banco Primus.

⁷⁷ Cfr. E. Scoditti, Quando il diritto sta nel mezzo di due ordinamenti: il caso del decreto ingiuntivo non opposto e in violazione del diritto dell'Unione europea, in *Questione giustizia*, 17.1.2023.

⁷⁸ Cfr. A. Soldi, B. Capponi, Consumatore e decreto ingiuntivo: le soluzioni ermeneutiche percorribili per l'integrazione tra diritto eurounitario e diritto interno, in www.judicium.it.

Fin da subito, è opportuno rilevare che le soluzioni anzidette non hanno incontrato alcun favore nell'alveo dottrinale, essendo esse circoscritte alla sola procedura esecutiva: immediatamente si è focalizzata l'attenzione sul dato in ordine al quale il consumatore subirebbe l'azione esecutiva, senza poter indire la propria difesa in relazione all'abusività delle clausole e all'invalidità del titolo speso nei suoi confronti. Ma vi è di più: non bisogna trascurare il fatto che il creditore possa porre in essere, nel medesimo arco di tempo, innumerevoli espropriazioni forzate anche su beni differenti⁷⁹. Nel corpus del processo esecutivo, il consumatore non godrebbe della doverosa tutela che gli spetta, esponendo così il fianco ad un grave pericolo che potenzialmente si abbatterebbe sul suo patrimonio. Ma andiamo con ordine.

In relazione al filone di pensiero riguardante l'incidente di accertamento innanzi al g.e., quest'ultimo crolla sotto l'egida dei principi del giusto processo. Ciò, dal momento che il contraddittorio, articolandosi in forme alquanto semplificate, non riesce a far fronte all'esigenza di un confronto tra le due parti che sia esaustivo e soddisfacente; in secundis, il diritto di difesa sia del consumatore che del professionista subisce non poche menomazioni; ancor di più, al g.e. non sono attribuiti poteri istruttori officiosi alla stregua della previsione ex art. 640 c.p.c.

Tuttavia, il vero tallone d'Achille si ravvisa in un altro aspetto annichilente: tale incidente di cognizione endoesecutivo non potrebbe costituire la panacea per il consumatore, dal momento che la decisione che sarebbe promanata dal giudice dell'esecuzione *avrebbe efficacia esclusivamente endoprocedimentale*, non essendo così idonea al giudicato e compromettendo incisivamente la posizione della parte contraente debole⁸⁰.

Per quanto attiene al rimedio dell'opposizione all'esecuzione, avanzata dal consumatore o suggerita dal g.e., anche tale discettazione dottrinale è stata bersaglio di pioventi critiche: in prima istanza, «nel caso in cui le clausole vessatorie non attengano al merito del rapporto, ma alla formazione del titolo ad opera del giudice monitorio (ad esempio, le clausole di competenza), deve giocoforza ritenersi nullo il titolo stesso e improcedibile l'esecuzione: se così non fosse, il consumatore non sarebbe in alcun modo tutelato – giacché l'opposizione all'esecuzione per ragioni di merito, ossia di inesistenza del rapporto obbligatorio, non lo proteggerebbe in alcun modo⁸¹». Né può tralasciarsi il rilievo in ordine al quale il giudice unionale ha ritenuto che il giudice chiamato a vagliare la non-vessatorietà di un atto non si possa limitare a suggerire al consumatore un'eccezione – *rectius*: un'opposizione – ma debba procedere d'ufficio a trarre tutte le conseguenze giuridiche dell'abusività⁸².

⁷⁹ In tal senso, Cass. 26 luglio 2012, n. 13204; Cass. 18 settembre 2008, n. 23847; Cass. 16 maggio 2006, n. 11360.

⁸⁰ Così R. Rossi, Clausole abusive e decreto ingiuntivo non opposto, cit., 25.

⁸¹ In tal senso. A. Garofalo, Decreto ingiuntivo non opposto, cit., 94.

⁸² *Ibidem*.

I rimedi nell'ambito dei giudizi a cognizione ordinaria: l'actio nullitatis

Nell'ambito dei giudizi a cognizione ordinaria, due sono le alternative che sono state prospettate dalla dottrina e che hanno raccolto un non indifferente consenso: l'actio nullitatis e l'opposizione a decreto ingiuntivo ordinaria, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o tardiva ex art. 650 c.p.c.

Riguardo al primo rimedio, caldeggiato soprattutto dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nel precedente processo confluito poi nelle Sezioni unite, la tesi a sostegno partiva dal presupposto in ordine al quale «l'intervento del giudice dell'esecuzione non potrà giammai riguardare il titolo giudiziale in sé, pena la violazione dell'ordine pubblico processuale, e allora si spiega coerentemente la scelta di limitarsi, da parte sua, di assegnare alla parte debitrice un termine, o meglio concedere un rinvio, affinché la stessa proponga in altra sede un giudizio (actio nullitatis) in cui far valere la ridetta abusività e per l'effetto ottenere eventualmente una tutela cautelare⁸³».

Senza ombra di dubbio, bisogna riconoscere che tale scuola di pensiero poggia le proprie fondamenta sul principio dell'autonomia processuale dello Stato, in applicazione del quale, quantunque la Corte di giustizia deferisca il controllo circa l'abusività delle clausole e il potere sospensivo al g.e., la scelta di rimettere la decisione della quaestio al giudice di cognizione ordinaria appare alquanto «soddisfacente sotto il profilo della "tenuta" del sistema, poiché appunto consente di "preservare" la sottrazione al giudice dell'esecuzione di "ogni ingerenza" sul titolo giudiziale⁸⁴». In tale ottica si porrebbe anche la pronuncia del giudice unionale, ribadendo l'autonomia dello Stato nel configurare l'adeguata tutela. In altri termini, secondo tale prospettiva, il consumatore è legittimato a promuovere in ogni tempo, innanzi al giudice competente per materia e per territorio, un'ordinaria azione di accertamento negativo avente ad oggetto «la caducità del decreto ingiuntivo, in quanto reso, senza avere esaminato la questione sulla quale la Corte di giustizia esige un effettivo vaglio giurisdizionale nel contraddittorio delle parti, cioè il carattere abusivo o meno delle clausole in danno del consumatore⁸⁵». Per di più, tale proposta ermeneutica non solo è stata avanzata sulla falsariga della decisione Impuls Leasing România IFNSA⁸⁶, ma oltremodo, secondo taluni commentatori, risulterebbe essere conforme al principio di effettività⁸⁷.

⁸³ Cfr. G. Nardecchia, F. De Stefano, Requisitoria del P.G., reperibile sul sito Procuracassazione.it.

⁸⁴ In tal senso, A. Crivelli, Appunti sulla requisitoria del P.G. presso la Corte di Cassazione, cit., 721.

⁸⁵ Cfr. G. Nardecchia, F. De Stefano, Requisitoria del P.G. cit., passim.

⁸⁶ In tale pronuncia la Corte giust. ha dichiarato non in contrasto con la dir. 93/13 un sistema processuale in cui non è consentito al giudice dell'esecuzione di controllare, nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione, vuoi d'ufficio, vuoi su richiesta del consumatore, il carattere abusivo delle clausole di un contratto a motivo del fatto che tale controllo può essere effettuato dal giudice di merito nell'ambito di un ricorso di diritto comune, che non è soggetto ad alcun termine, a condizione che il giudice di merito adito con un ricorso distinto da quello relativo al procedimento di esecuzione disponga della facoltà di sospendere detto procedimento, senza necessità di versare una cauzione a tal fine.

⁸⁷ In tal senso, A. Crivelli, Appunti sulla requisitoria del P.G. presso la Corte di Cassazione, cit., 721.

Tuttavia, nemmeno tale impostazione è esente da dirompenti disapprovazioni: non si può fare a meno di riportare quel filone dottrinale secondo cui «il punto debole di questa proposta è quello per cui l'actio nullitatis, in quanto avente un oggetto che è un minus rispetto alla minima unità azionabile nel processo civile, ossia la mera dichiarazione di abusività di una o più clausole contrattuali e non già l'accertamento della validità ed efficacia di un intero contratto, dovrà necessariamente fondarsi su una previsione normativa ad hoc che consenta l'instaurazione di un giudizio avente siffatto oggetto (come accade, ad esempio, per il giudizio di querela di falso)⁸⁸».

A tal proposito, va rimarcato oltremodo che un'ulteriore voce dottrinale pone all'attenzione una peculiare caratteristica dell'actio nullitatis, configurandosi quest'ultima come «uno strumento, del tutto residuale, deputato a far valere la cosiddetta inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento decisorio: situazioni abitualmente ravvisate, quando il provvedimento sia stato erroneamente emesso dal giudice carente di potere oppure vada qualificato come abnorme, in quanto privo dei requisiti essenziali per la sua riconoscibilità come atto processuale di quel tipo, ma escluse ogni qualvolta si adducano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento⁸⁹». Tant'è vero che «l'actio nullitatis è un rimedio esperibile non in relazione alla fattispecie sostanziale, ma nei confronti del provvedimento giurisdizionale, che si assume non riconducibile al relativo modello legale. Anche a voler seguire la strada dell'ordinaria azione di accertamento negativo rivolta al provvedimento, non si vede quale sia l'inesistenza giuridica o la nullità radicale che attingano il decreto ingiuntivo in questione⁹⁰».

La decisione della Cassazione a Sezioni unite: dal civil law al common law?

La “resurrezione” della giustizia sostanziale.

È principio noto che le decisioni dei giudici di Lussemburgo assumono il rango di fonti di diritto europolitano: indi ragion per cui, dispiegano un effetto vincolante e diretto nel nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 11 e 117 della Costituzione, così come peraltro asserito anche dalla nostra Corte costituzionale⁹¹.

Tale assioma è stato ribadito anche nella sentenza della Corte di legittimità, oggetto della presente trattazione, a discrezione della quale si è al cospetto di «un meccanismo di complementarietà funzionale delle norme processuali nazionali rispetto al diritto europeo sostanziale [...] Ciò sta a significare che le categorie e gli istituti di diritto processuale interno potranno mantenere intatto il proprio fisiologico spazio applicativo, là dove sia

⁸⁸ Cfr. E. D'Alessandro, Il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del consumatore, cit., passim.

⁸⁹ Cfr. R. Rossi, Clausole abusive e decreto ingiuntivo non opposto, cit., 25.

⁹⁰ Cfr. E. Scoditti, Quando il diritto sta nel mezzo di due ordinamenti, cit., passim.

⁹¹ Cfr. Corte Cost., 22 dicembre 2022 n. 263.

possibile rinvenire nel sistema, e fintanto che lo sia, l'apparato di tutela giurisdizionale che garantisca appieno l'effettività del diritto eurounitario, per come interpretato dalla CGUE nel suo ruolo di fonte del diritto e, dunque, nell'esercizio della sua funzione nomogenetica⁹²».

Adeguandosi al dettato dei giudici di Lussemburgo, la Suprema Corte ha asserito che incombe sul giudice del monitorio «il dovere di esaminare d'ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale e di dare conto degli esiti di siffatto controllo». Per amor di precisione, autorevole dottrina⁹³ pone all'attenzione come tale dettato normativo fosse, ad onor del vero, già presente nella disciplina relativa al procedimento monitorio, ai sensi degli artt. 633 – 644 c.p.c., a norma dei quali non solo il giudice del monitorio ha l'onere di verificare i presupposti di fatto e di diritto della concessione dell'ingiunzione, e quindi anche la validità o meno delle clausole contrattuali in forza delle quali l'ingiunzione è richiesta, ma, ex art. 641 c.p.c., deve anche motivare il decreto ingiuntivo che sarà emesso, dando così atto «della sussistenza dell'esame, in base al quale il giudice ha ritenuto che le clausole in discussione non hanno carattere abusivo».

Per di più, nella fattispecie in cui il controllo anzidetto viene effettuato, il provvedimento monitorio suddetto deve oltremodo informare il consumatore del fatto che, qualora egli non proporrà opposizione, «non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile».

Ben si comprende come, nel conformarsi alla decisione della CGE, gli ermellini, sotto il profilo appena analizzato, non abbiano rinvenuto alcun ostacolo nel modello processuale di diritto interno: la stessa affermazione, di converso, non potrebbe essere formulata in merito alla seconda parte della pronuncia del Supremo consesso. Tant'è vero che, nell'evenienza in cui l'organo giudicante non abbia passato in rassegna la vessatorietà o meno delle previsioni contrattuali e, pertanto, abbia mancato di addurre la pertinente motivazione, il decreto ingiuntivo non opposto non acquisisce autorità di cosa giudicata: tale è il vero e spinoso punctum dolens.

In altri termini, la Suprema Corte ha dovuto scardinare il fondamentale assioma in ragione del quale il passaggio in giudicato del decreto monitorio dipendeva solo e soltanto dall'inerzia del consumatore, dal momento che quest'ultimo non aveva proposto opposizione. Al contrario, nell'osservare la statuizione del giudice unionale, si dà atto del rilievo in ordine al quale, in primis, il consumatore non sia in grado di difendersi, se il provvedimento in esame non menziona espressamente che il giudice abbia controllato d'ufficio l'inesistenza di clausole abusive; in secundis, il debitore è legittimato a sollevare in sede di esecuzione eccezioni relative al carattere oppressivo di talune pattuizioni contrattuali. Sicché, si è al cospetto di un tangibile stravolgimento interpretativo che, per

⁹² In tal senso, Cass. civ. SS. UU., 6 aprile 2023, n. 9479.

⁹³ In tal senso, G. Scarselli, La tutela del consumatore secondo la CGUE e le Sezioni Unite, e lo Stato di diritto secondo la civil law, in Pacini giuridica, reperibile online.

la prima volta, privilegia la vera parte debole, tralasciando i meccanicismi formali che si inerpicano alla sola regola scritta e non contemplano l'autentica tutela sostanziale.

Ma i giudici di Piazza Cavour vanno ben oltre, tratteggiando passo passo il procedimento in virtù del quale il consumatore, seppur scaduti i termini per presentare opposizione ex art. 645 c.p.c., possa avanzare l'eccezione in sede esecutiva. In accordo a quanto profetizzato da pregevole dottrina, essi hanno privilegiato l'istituto dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c.: in particolare, nelle ipotesi in cui «il debitore-consumatore dimostri che, a causa del mancato esercizio dei poteri ufficiosi del giudice del monitorio, non abbia potuto consapevolmente prendere in considerazione l'opportunità di proporre l'opposizione tempestiva», ciò «sembra possa atteggiarsi alla stregua di causa non imputabile o di causa di forza maggiore, ovvero di circostanza impediente», con un allargamento della nozione contemplata ex art. 650 c.p.c.

Ancor di più, le Sezioni unite hanno altresì aggiunto che il termine di 10 giorni dal primo atto di esecuzione quale termine ultimo per avanzare opposizione tardiva ai sensi del 3° comma dell'art. 650 c.p.c. non sarebbe congruo: indi ragion per cui, il termine assegnato al debitore, onde rilevare la vessatorietà delle clausole, ammonta a 40 giorni, e non a 10. Inoltre, è stato rimarcato che prima della scadenza di detto termine il giudice non possa procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito pignorato, e che qualora il consumatore presenti un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c. – e non ai sensi dell'art. 650 – «il giudice adito riqualificherà l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione».

È tangibile che il calibro della riportata sentenza abbia attuato un'epocale resurrezione del principio della giustizia sostanziale a discapito del dettame di economia processuale succitato. A tal riguardo, è immancabile il riferimento al pensiero di un illustre giurista, secondo il quale, alla luce della decisione della CGE, si è prospettata «l'occasione per rivedere, a diritto positivo invariato, l'orientamento della giurisprudenza consolidata sull'estensione del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto⁹⁴», dal momento che appare del tutto «irragionevole ritenere che – a dispetto di quanto sostenuto dalla giurisprudenza – un titolo emesso senza previo contraddittorio possa attingere gli stessi risultati della sentenza passata in giudicato anche sui “presupposti impliciti” e “logicamente necessari”⁹⁵». In particolare, tale scuola di pensiero fa leva sul rilievo in ordine al quale «nessuna norma del procedimento speciale parla mai della formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo, perché il fenomeno regolato, e che continuamente riemerge nella disciplina speciale degli artt. 633 ss. c.p.c., è unicamente quello dell'esecutorietà del decreto⁹⁶». Indi ragion per cui, si avalla la corrente dottrinale secondo cui tale pronuncia della Corte di legittimità non sia limitata ad interpretare il

⁹⁴ Così B. Capponi, *Primitissime considerazioni su SS. UU 6 aprile 2023 n. 9479*, in *Giustizia Insieme*, reperibile online.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ *Ibidem*.

diritto, bensì a crearlo, «piegando alle necessità del caso “consumeristico” una serie di istituti processuali che, sinora, avevano ricevuto una diversa applicazione⁹⁷». A tal proposito, «un dato risulta chiaro: la Corte ha fatto quel che avrebbe potuto fare il legislatore, posto che siamo ben oltre la mera interpretazione del diritto esistente (anche di matrice “giurisprudenziale”). Ha fatto ciò che normalmente non fa la Corte costituzionale, quando si arresta dinanzi al potere discrezionale del legislatore, cui implicitamente rinvia la soluzione del caso⁹⁸».

Sulla scia di quanto anzidetto, a ragion veduta, alcuni commentatori sostengono che il provvedimento in esame si configuri come l'immanente svolta, il segno del passaggio dal civil law al common law, essendo «la decisione del caso concreto», dal momento che prescinde «da una visione sistematica dell'ordinamento, perché le argomentazioni addotte non potrebbero mai essere utilizzate quali principi generali da applicare a casi diversi rispetto a quello oggetto della decisione; è una sentenza che non si limita ad interpretare le norme, bensì le crea, ponendosi inevitabilmente in questo modo quale fonte di diritto, e quindi superando i limiti tradizionali della civil law⁹⁹». In altri termini, questa rivoluzionaria decisione non fa altro che avallare quella categoria di pensiero secondo cui «le regole processuali, di nuovo conformemente alla common law e in contraddizione con la civil law, non possono determinarsi a priori, ma vanno regolamentate caso per caso, ed anzi rimesse alla determinazione del giudice, piuttosto che a quelle del legislatore¹⁰⁰».

Avv. Biagio Riccio

Avv. Clara Letizia Riccio

⁹⁷ Ibidem.

⁹⁸ Ibidem.

⁹⁹ Cfr. G. Scarselli, La tutela del consumatore secondo la CGUE e le Sezioni Unite, cit., passim.

¹⁰⁰ Ibidem.

Bibliografia

P. Biavati, Diritto comunitario e diritto processuale civile italiano fra attrazione, autonomia e resistenze, in *Dir. Un. eur.*, 2000.

S. Caporusso, Decreto ingiuntivo non opposto ed effettività della tutela giurisdizionale: a proposito di due recenti rinvii pregiudiziali, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020.

B. Capponi, Prmissime considerazioni su SS. UU 6 aprile 2023 n. 9479, in *Giustizia Insieme*, reperibile online.

B. Cordelli, L'interesse del consumatore tra nullità di protezione e integrazione del contratto, in *Diritto e processo*, 2020.

A. Crivelli, Appunti sulla requisitoria del P.G. presso la Corte di Cassazione in ordine ai poteri del g.e. rispetto alle clausole abusive nei contratti con i consumatori, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2022.

E. D'Alessandro, Il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del consumatore dopo Corte di giustizia, grande sezione, 17 maggio 2022: in attesa delle Sezioni Unite, in *Pacini giuridica*.

A. Garofalo, Decreto ingiuntivo non opposto e protezione del consumatore dalle clausole vessatorie, in *Nuova giur. comm.*, 1/2023.

R. Metafora, Dalle Sezioni Unite un "vademecum" sugli strumenti a tutela del consumatore in caso di vessatorietà delle clausole, in *Ilprocessocivile.it*, fasc., 18 aprile 2023.

N. Minafra, L'autorità di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e la tutela dei consumatori al vaglio della Corte di giustizia, *GiustiziaCivile.com*, 17 agosto 2022.

G. Nardecchia, F. De Stefano, Requisitoria del P.G., reperibile sul sito *Procuracassazione.it*.

A. Proto Pisani, *Appunti sul giudicato civile*, Napoli, 1996.

C. Rasia, Giudicato, tutela del consumatore, ruolo del giudice in sede monitoria ed esecutiva, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, fasc. 1, 2023.

R. Rossi, Clausole abusive e decreto ingiuntivo non opposto: il consumatore alla ricerca del rimedio effettivo, in *Diritto della crisi*, fasc. 1/2023.

G. Scarselli, La tutela del consumatore secondo la CGUE e le Sezioni Unite, e lo Stato di diritto secondo la civil law, in *Pacini giuridica*, reperibile online.

E. Scoditti, Quando il diritto sta nel mezzo di due ordinamenti: il caso del decreto ingiuntivo non opposto e in violazione del diritto dell'Unione europea, in *Questione giustizia*, 17.1.2023.

A. Soldi, B. Capponi, Consumatore e decreto ingiuntivo: le soluzioni ermeneutiche percorribili per l'integrazione tra diritto eurounitario e diritto interno, in www.judicium.it.

G. Verde, Considerazioni inattuali su giudicato e poteri del giudice, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017.

G. Vignera, Sulla non idoneità al giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto, in *Riv. Trim. di Diritto e Procedura Civile*, fasc. 3, 1 settembre 2018.